

**CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' FORMATIVA  
AI FINI DELLA FORMAZIONE SPECIALISTICA DI AREA SANITARIA  
PRESSO STRUTTURE ASSISTENZIALI AL DI FUORI DELLA RETE FORMATIVA**

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;  
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche;  
Visto il decreto interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68, "*riordino della scuole di specializzazione di area sanitaria*";  
Visto il decreto interministeriale 13 giugno 2017, n. 402 "*Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria*";  
Visto il parere positivo del Consiglio della Scuola di Specializzazione di Neuropsichiatria Infantile (seduta del 31/03/2022)

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**TRA**

**L'Università degli Studi di Napoli Federico II** di seguito denominata "**Università**" C.F. 00876220633 nella persona del Rettore pro tempore Prof. Matteo Lorito domiciliato per la sua carica presso l'Università degli Studi di Napoli - Corso Umberto I n.40 PEC (Posta Elettronica Certificata) scsppol@pec.unina.it - e autorizzato alla stipula della presente convenzione

**E**

La **ASL Salerno**, con sede legale in via Nizza 146 CAP 84124 Salerno (SA), P.IVA 04701800650 chiamata in seguito "**Azienda**", in persona del suo Direttore Generale - Dott. Mario Iervolino, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda;

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

**Art. 2 – Specializzando**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso l'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza sede di Salerno - Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno - per lo svolgimento di attività di tirocinio in formazione specialistica in Neuropsichiatria Infantile la dott.ssa **Sonia Galdi** nata a Salerno il 18.04.1985 - codice fiscale: GLDSNO85D58H703P - iscritta al III anno per l'a.a. 2020/2021 (d'ora in poi denominato "specializzando").

### **Art. 3 – Durata formazione**

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione, l'attività di formazione disciplinata dalla presente si svolge dalla data di stipula della convenzione per un periodo non superiore a 18 mesi.

Lo specializzando non può svolgere attività di formazione fuori rete formativa per più di diciotto mesi complessivi nell'arco degli anni di durata della scuola di specializzazione a cui è iscritto.

### **Art. 4 – Luoghi e tempi di tirocinio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione dello specializzando il personale e le attrezzature delle seguenti strutture: l'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza sede di Salerno – Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno, con orari di accesso da definire.

### **Art. 5 – Obiettivi e modalità della formazione**

Nel rispetto delle modalità di alternanza tra attività pratica e teorica previste dal Consiglio della Scuola in sede di programmazione, lo specializzando svolgerà le attività previste dal progetto formativo;

### **Art. 6 – Natura giuridica del rapporto di formazione**

La formazione non costituisce rapporto di lavoro.

La frequenza dello specializzando è finalizzata all'addestramento previsto dallo statuto della scuola di specializzazione.

### **Art. 7 – Tutor**

L'attività di formazione specialistica si svolge sotto la guida del Responsabile dell'U.O. di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza sede di Salerno – Dipartimento di Salute Mentale ASL Salerno, Dott. Aldo Diavoletto indicato come tutor dal soggetto ospitante.

### **Art. 8 – Accertamento frequenza**

L'accertamento della regolare frequenza dello specializzando presso le strutture del soggetto ospitante è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di riferimento l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio della Scuola di specializzazione.

### **Art. 9 – Monitoraggio e verifica dell'attività formativa**

Durante lo svolgimento della formazione l'attività è seguita e verificata dalla Prof.ssa Carmela Bravaccio, tutor universitario in veste di responsabile didattico-organizzativo. Allo scopo di mantenere qualitativamente elevata l'attività di formazione degli specializzandi, il Consiglio della Scuola può individuare ulteriori strumenti per monitorare e verificare periodicamente tale attività.

## **Art. 10 – Copertura rischi professionali**

Lo specializzando provvede, con oneri a proprio carico, alla copertura per i rischi professionali, per la responsabilità civile verso terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale. L'efficacia della presente convenzione è condizionata all'attivazione da parte del medico specializzando della copertura assicurativa di cui all'art. 41, comma 3, del D. Lgs. n. 368/1999.

## **Art. 11 – Sicurezza**

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", gli specializzandi, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", Università ed Azienda si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente e in particolare:

a) l'Università/Azienda è garante della "formazione generale" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011, attraverso l'erogazione agli specializzandi della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale;

b) sull'Azienda ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D.Lgs. 81/08, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti;

c) l'Azienda è inoltre responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21/12/2011. Ai sensi del citato Accordo, l'Azienda si impegna a somministrare agli specializzandi una formazione specifica conforme ai rischi a cui gli specializzandi saranno esposti, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.

## **Art. 12 – Uniformi di servizio**

Il soggetto ospitante mette a disposizione le uniformi di servizio agli specializzandi che svolgono attività pratica nell'ambito della presente convenzione.

## **Art. 13 – Obblighi dello specializzando**

Durante lo svolgimento dell'attività formativa lo specializzando è tenuto a:

- svolgere le attività disciplinate dalla presente convenzione, nei modi, tempi e luoghi indicati negli artt. 3 e 4.

- frequentare le lezioni teoriche che si svolgono presso la scuola di specializzazione di appartenenza e comunque previo accordo delle parti.

- a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. privacy ed il Codice di Comportamento approvato dalla Asl Salerno.

#### **Art. 14 – Prolungamento formazione**

Qualora le parti concordino di prolungare lo svolgimento del periodo di formazione tale proroga potrà essere richiesta via PEC e approvata con delibera di addendum alla presente convenzione

#### **Art. 15– Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano che ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il trattamento dei dati personali, che avviene sia su supporto cartaceo sia informatizzato, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e che il Titolare del trattamento si impegna a fornire le istruzioni operative finalizzate al corretto trattamento dei dati trattati, con particolare riguardo alla natura e finalità dei trattamenti svolti, alle tipologie di dati personali oggetto di trattamento ed alle misure tecnico organizzative attuate per la corretta protezione dei dati personali. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione del presente contratto.

#### **Art. 16– Imposta di bollo e di registro. Foro competente**

Ai sensi del D.P.R. 642/72, Allegato A, Tariffa (Parte V) art. 2 la convenzione è soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine, ed i costi sono a carico dell'Università, che vi provvede in modalità virtuale con Autorizzazione Agenzia delle Entrate – Autorizzazione n. 16825 del 20/03/1989.

L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte Seconda, DPR 131/1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall'esecuzione della convenzione è competente il Foro di Napoli.

#### **Art. 17– Norma finale**

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.15, comma 2-bis, della Legge n. 241/90 e s.m.i. e secondo le modalità previste dal D.lgs n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra pubbliche amministrazioni, relativamente all'invio di documenti in formato digitale attraverso l'utilizzazione della casella PEC.

Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti in materia di formazione specialistica e in particolare il regolamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria dell'Università degli Studi di Napoli Federico II.

FIRMA  
PER L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI NAPOLI FEDERICO II

Il Rettore  
(Prof. Matteo Lorito)

firma digitale

FIRMA  
PER L'ASL SALERNO

Il Direttore Generale  
(Dott. Mario Iervolino)

firma digitale